



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO

Composta da
Dott. Marcello Giacalone
Dott.ssa Cinzia Caleffi
Dott.ssa Cristina Fois
ha pronunciato la seguente

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 188 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2021 promossa da

MANENTI MARIO FILIPPO

domiciliato elettivamente in Lanusei, presso lo studio dell'avv.to Gianmario Pilatu che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, antistatario.

APPELLANTE

CONTRO

AGENZIA FORESTAS

In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Sassari, presso la sede territoriale dell'Agenzia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppa Rutilio e Gesuino Campus in forza di procura in atti.

APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE

oggetto: appello avverso la sentenza n. 121/2021 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, in tema di mansioni superiori e differenze retributive.

All'udienza del 25.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE

accertare e dichiarare che il sig. Manenti Mario Filippo ha svolto quanto meno a partire dal mese di agosto 2009 e sino al mese di novembre 2014, mansioni corrispondenti al 4° livello impiegati tecnici del vigente contratto collettivo che disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia Forestas; II) per l'effetto attribuire e riconoscere allo stesso il corrispondente inquadramento superiore ai sensi e per gli effetti della normativa civilistica e di settore vigente in materia; III) condannare per l'effetto, l'Ente convenuto in persona del l.r.p.t. a corrispondere tutte le differenze contributive, retributive dovute per le differenze fra il livello attribuito e quello effettivamente spettante in relazione alle mansioni svolte e non corrisposte, nella misura che è stata determinata e quantificata nella CTU espletata nel primo grado del giudizio, detratte le somme quantificate nella sentenza impugnata o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche per il periodo successivo e fino all'effettivo pagamento, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria; IV) con vittoria di competenze professionali ed accessori di legge sia del primo che del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.



NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA

chiede che: l'appello principale sia dichiarato inammissibile e/o rigettato perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, sia confermata la sentenza di primo grado nei capi gravati di appello principale; l'appello incidentale sia accolto, con riforma della sentenza impugnata nei capi gravati dallo stesso appello incidentale e, quindi, codesta Ecc.ma Corte: i. accerti e dichiari l'insussistenza del credito azionato dal sig. Mario Filippo Manenti verso l'Agenzia FoReSTAS per i titoli in espositiva; ii. accerti e dichiari il diritto dell'Agenzia FoReSTAS al rimborso delle spese di lite anticipate per il primo grado di giudizio, condannando il sig. Mario Filippo Manenti al rimborso, altrimenti, in via subordinata, accerti, dichiari e disponga l'integrale compensazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio. Vinte, in ogni caso, le spese per il grado di appello

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In sentenza è scritto: *“Con ricorso depositato in data 14 aprile 2016, Mario Filippo Manenti – premesso di operare alle dipendenze dell'Ente Foreste della Sardegna, presso il servizio territoriale di Tempio Pausania, con inquadramento di operaio a tempo indeterminato, inquadrato al terzo livello, con il profilo di caposquadra, del C.C.N.L. per gli addetti alle opere di sistemazione idraulico forestale e del Contratto Integrativo Regionale Lavoro (CIRL) per gli operai e impiegati del suddetto Ente, e di avere svolto, a partire dal mese di agosto 2009 e fino al mese di novembre 2014, mansioni superiori a quelle del suo inquadramento contrattuale, attraverso collaborazione attiva e diretta nell'ambito dell'ufficio paghe e dell'ufficio personale, in concreto ascrivibili al IV livello del suddetto C.C.N.L. – ha convenuto in giudizio l'Ente Foreste della Sardegna chiedendo che, previo accertamento delle superiori mansioni svolte, venga dichiarato il suo diritto ad essere inquadrato nella qualifica di impiegato di IV° livello quanto meno dall'anno 2009, con le conseguenti differenze di trattamento economico e contributivo fino al settembre 2015, da quantificarsi, secondo l'allegata consulenza tecnica di parte (cfr. doc. n. 3), nella complessiva somma di euro 17.819,82 o comunque a quell'altra maggiore o minore risultante in causa, oltre accessori di legge e spese del giudizio. Radicato il contraddittorio, l'Agenzia Forestas (già Ente Foreste della Sardegna) ha resistito alle avverse pretese contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto. La convenuta ha eccepito, in via preliminare, la nullità del ricorso a causa della mancata produzione del CCNL e del CIRL ed il perfezionamento della prescrizione estintiva quinquennale delle differenze retributive azionate per il periodo antecedente al giugno 2011, ossia nel quinquennio antecedente al primo atto interruttivo, rappresentato dalla notificazione in data 13 giugno 2016 del ricorso introduttivo. Nel merito, ha contestato la spettanza del superiore inquadramento professionale rivendicato per effetto delle mansioni di fatto svolte attesa l'inapplicabilità all'Ente Foreste della*



Sardegna, stante la sua natura pubblicistica, del disposto dell'art. 2103 c.c., come previsto espressamente dall'art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001. Quanto alle pretese differenze retributive la resistente ha, poi, rilevato l'ingiustificata estensione della domanda di condanna fino al mese di settembre 2015, a fronte dell'allegazione secondo cui le superiori mansioni erano state svolte solo fino a novembre 2014, e ha eccepito che comunque il ricorrente aveva sempre ricevuto il trattamento economico spettantegli anche in relazione alle superiori mansioni svolte, come attestato dalle risultanze delle buste paga da lui stesso prodotte. Sotto tale profilo – conclude l'Agenzia convenuta – la domanda del ricorrente trascura altresì di considerare che le maggiorazioni stipendiali nascenti dall'esercizio delle mansioni superiori debbono avere riguardo unicamente ai giorni di effettiva prestazione e non anche a quelli di assenza da lavoro, né tantomeno i periodi in cui le stesse, per ammissione del medesimo ricorrente, non erano più state svolte. Alla prima udienza di discussione del 14 luglio 2016, il Giudice ha autorizzato parte ricorrente alla produzione in giudizio di copia dei C.C.N.L. per gli addetti alle opere di sistemazione idraulico forestale e del Contratto Integrativo Regionale Lavoro (CIRL) per gli operai e impiegati dell'Ente Foreste applicati dal datore di lavoro nei periodi di riferimento e sulla scorta dei quali il consulente tecnico di parte aveva predisposto i conteggi analitici allegati al ricorso.”

La causa, istruita con documenti, ctu e prova orale, è stata definita con la sentenza n. 121/2021 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, che in accoglimento parziale del ricorso, ha condannato la resistente al pagamento al ricorrente della somma di € 1.253,32 al lordo delle ritenute di legge, con la maggiore somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione del credito. Ha compensato per metà le spese di lite ponendo a carico dell'Agenzia le spese integrali della ctu.

Invero, il Tribunale, richiamato l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 ed escluso l'applicabilità dell'art. 2113 c.c. nell'ambito del pubblico impiego, ha rigettato la domanda di inquadramento del ricorrente nel livello superiore in conseguenza del pacifico svolgimento delle mansioni superiori da parte di quest'ultimo.

Riguardo ai maggiori compensi spettanti per lo svolgimento di queste ultime, il Tribunale ha esaminato e rigettato le contestazioni della resistente attinenti 1) l'asserito collegamento causale esclusivo posto nel ricorso tra la domanda di pagamento e quella di inquadramento, di talché il rigetto della seconda dovrebbe inevitabilmente comportare anche la inammissibilità o il rigetto della prima; 2) l'esposizione da parte del datore di lavoro nei prospetti paga dell'avvenuta corresponsione, mese per mese, della maggiorazione retributiva per lo svolgimento di mansioni superiori per un rilevante numero di ore lavorative tale per cui avrebbe



richiesto una specifica allegazione e deduzione probatoria atta a giustificare l'esistenza di uno scarto tra le mansioni retribuite e quelle ulteriori effettivamente prestate; 3) il perfezionamento della prescrizione estintiva quinquennale per le pretese economiche maturate in data antecedente al 13 giugno 2011, ossia oltre il quinquennio dal primo atto interruttivo rappresentato dalla notificazione del ricorso introduttivo.

Nel dettaglio, il Tribunale ha ritenuto infondata la prima in quanto non sufficientemente precisa, atteso che la stessa si limita a indicare le date iniziali e finali dell'effettuazione delle mansioni superiori, senza neppure precisare se tale svolgimento fosse stato continuativo o temporaneo e, soprattutto, se avesse coperto tutte le giornate e le ore lavorative o meno. Incertezza non elisa dall'esito della prova orale. Ha invece accolto l'eccezione di prescrizione fino al 13 giugno 2011, ossia per il periodo antecedente al quinquennio dal primo atto interruttivo rappresentato dalla notificazione in data 13 giugno 2016 del ricorso introduttivo.

Ha invece rigettato l'eccezione dell'Ente resistente "secondo cui la petizione avente ad oggetto le rivendicate differenze di trattamento economico, alla stregua della riformulazione delle conclusioni operata con le note autorizzate, deve essere ritenuta inammissibile in quanto integrante una domanda nuova". Ciò in quanto la domanda azionata dal ricorrente – come precisata nelle note autorizzate – è ancorata agli stessi elementi di fatto e di diritto dedotti con il ricorso introduttivo per cui non si è in presenza di una domanda nuova bensì di una domanda comunque contenuta in quella originaria, integrando una consentita *emendatio libelli*. Pertanto, la domanda del ricorrente merita parziale accoglimento per la parte in cui dalle buste paga risulta il mancato riconoscimento delle differenze maturate sui ratei relativi agli istituti indiretti quali la tredicesima e quattordicesima mensilità, quantificati dalla disposta ctu in € 590,68 di 13^a e in € 662,65 di 14^a.

Ha infine disatteso le ulteriori pretese per le differenze di retribuzione ordinaria, giorni di assenza e/o malattia, premio di risultato e lavoro straordinario per le quali il maggior compenso richiesto non può essere riconosciuto in difetto in tali casi di una effettiva prestazione lavorativa e/o di prova dei relativi fatti costitutivi. Del pari ha rigettato il pagamento delle differenze spettanti a titolo di TFR atteso che tale emolumento diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Manenti, cui ha resistito, con memoria e appello incidentale, l'Agenzia.

La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione, mentre si ritiene infondato quello incidentale sì che deve essere rigettato.

Invero, l'appellante contesta i seguenti punti della sentenza: 1) Contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine alla domanda di superiore inquadramento. In sintesi, il Tribunale, pur richiamandosi all'insegnamento giurisprudenziale che in materia di pubblico impiego, esclude l'applicabilità dell'art. 2113 c.c. stante la previsione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, ha comunque riconosciuto di fatto lo svolgimento delle mansioni superiori. Pertanto, l'appellante ritiene che *“la particolarità e delicatezza della questione portata all'attenzione del giudice di primo grado, unitamente ad un attento vaglio critico delle prove offerte alla sua attenzione, avrebbe richiesto l'effettuazione di un'indagine più accurata, circa la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a sostegno della domanda e la conseguente valutazione, in termini di fondatezza o meno del ricorso, tanto più considerando che la veridicità delle argomentazioni della parte ricorrente non poteva e non può dubitarsi, anche alla luce delle risultanze della prova precostituita documentale, ossia delle busta paga prodotte agli atti dove compare chiaramente la voce “ retribuzione per mansioni superiori” per rilevante numero di ore e continuativamente nel tempo e dell'acclarata non contestazione dello svolgimento di tali compiti per rilevanti periodi temporali, da parte dell'Agenzia Forestas.”*.

2) Erroneità e carenza di motivazione in riferimento all'accoglimento parziale della domanda di corresponsione delle differenze retributive. In sintesi, si imputa al Tribunale la circostanza per cui, siccome la voce “ retribuzione per mansioni superiori” indicata nelle buste paga, avrebbe compiutamente retribuito l'appellante per le ore in cui lo stesso ha effettivamente svolto le mansioni superiori, ha negato il diritto del lavoratore ad ottenere il complessivo trattamento retributivo corrispondente al livello superiore, in difetto della prova dell'effettiva prestazione per tutto il periodo richiesto ed escludendo precisamente dal computo i periodi di assenza ed infortunio, come esattamente motivato in altra sentenza del Tribunale di Cagliari in cui si è evidenziato che detto modus operandi dell'Amministrazione non tiene conto del fatto che, una volta che il pubblico dipendente sia stato adibito continuativamente allo svolgimento di mansioni superiori per le quali abbia maturato il diritto alla maggiorazione retributiva, come nel caso di specie, e cioè una volta che lo svolgimento delle mansioni superiori sia stato, lungo un certo arco di tempo, prevalente sotto il profilo qualitativo e quantitativo, egli matura il diritto alla retribuzione propria del livello superiore nel complesso considerata.

3) mancato esame delle risultanze della CTU. In sintesi, nonostante la disposta ctu, il Tribunale ha definito la causa senza alcuna motivazione in merito ai risultati cui è pervenuto il consulente d'ufficio.

Il primo motivo è inammissibile, mentre appaiono condivisibili i motivi 2° e 3°.



Invero, col primo motivo, l'appellante, pur dichiarando di non ignorare l'orientamento giurisprudenziale consolidato contrario all'estensione dell'art. 2113 c.c. all'ipotesi del dipendente pubblico chiamato a svolgere mansioni superiori stante il tenore dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, non di meno invoca *“la particolarità e delicatezza della questione portata all'attenzione del giudice di primo grado, unitamente ad un attento vaglio critico delle prove offerte alla sua attenzione, avrebbe richiesto l'effettuazione di un'indagine più accurata, circa la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a sostegno della domanda e la conseguente valutazione, in termini di fondatezza o meno del ricorso, tanto più considerando che la veridicità delle argomentazioni della parte ricorrente non poteva e non può dubitarsi, anche alla luce delle risultanze della prova precostituita documentale, ossia delle busta paga prodotte agli atti dove compare chiaramente la voce “retribuzione per mansioni superiori” per rilevante numero di ore e continuativamente nel tempo e dell'acclarata non contestazione dello svolgimento di tali compiti per rilevanti periodi temporali, da parte dell'Agenzia Forestas.”*

Peraltro, il rinvio alla particolarità e delicatezza della questione risulta essere del tutto generico atteso che non viene indicata alcuna specifica risultanza istruttoria omessa né alcuna regola di diritto violata dalla sentenza impugnata né ancora indicato quale sarebbe il diverso vaglio critico delle prove indicato né il diverso esito in fatto e in diritto del giudizio d'appello né, ancora, quali presupposti di fatto e di diritto sarebbero stati omessi.

Difettando dunque i presupposti dell'art.342, nn. 2 e 3 cpc, il motivo risulta, dunque, inammissibile.

Meritano, invece, condivisione gli ulteriori due motivi.

Invero, l'appellante è un operaio a tempo indeterminato dell'appellata Forestas che ha dimostrato – anche con la produzione delle buste paga - di avere svolto mansioni superiori in quanto impiegato nell'ufficio paghe e del personale.

Le parti divergono sulla prova della quantità di tempo che l'appellante avrebbe impiegato nello svolgimento delle mansioni superiori: aspetto determinante ove si consideri che ai sensi dell'art. 52, com. 2 richiamato *“Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle*



predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.”.

Orbene, dall'esame del prospetto riepilogativo predisposto dall'appellante relativo alle ore di svolgimento delle mansioni superiori da egli effettuate, risulta che, ad esempio, nel luglio 2009, a fronte di un orario di lavoro mensile di 156 ore, ben 78 ore sono state retribuite per lo svolgimento di mansioni superiori ossia il 50%; nell'agosto 2009 su 156 ore, 81 sono di mansioni superiori e, dunque, più del 50%; così pure nel settembre 2009, dove le ore retribuite di mansioni superiori sono 85, e dunque sempre superiori al 50%. Così per tutti i successivi mesi fino a dicembre 2010 per un periodo di 17 mesi consecutivi.

A gennaio 2011, le ore pagate per lo svolgimento di mansioni superiori sono 66,30 a fronte di 22 giorni di attività lavorativa, ma da marzo 2011 a maggio sono nuovamente 85 ore, a giugno 2011 sono 143,45 ore, a luglio sono 162 ore, ad agosto 73 ore, a settembre sono 158 ore, a ottobre sono 142, a novembre 166 (in questo caso anche lo straordinario risulta espletato nello svolgimento di mansioni superiori, come anche per altre mensilità quali gennaio e marzo 2013, gennaio e aprile 2014), a dicembre sono 94 ore.

E così anche nel 2012, 2013 e 2014 l'appellante è risultato avere prestato continuativamente un numero di ore di lavoro nell'espletamento di mansioni superiori maggiore rispetto a quelle destinate allo svolgimento delle mansioni rientranti nel livello di assunzione.

La presenza di pochissimi mesi nel corso dei quali non viene indicato lo svolgimento di ore di mansioni superiori non può logicamente alterare la circostanza della continuità della prestazione lavorativa resa nello svolgimento di mansioni superiori dal Manenti, la cui domanda di pagamento delle differenze retributive, quantificate indicando il maggior numero di ore rispetto a quelle liquidate dall'amministrazione appellata, non richiede la dimostrazione di tutte le singole ore atteso che egli è un lavoratore subordinato a tempo indeterminato, ma soltanto la dimostrazione della *attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni*.

Prova che, nel caso di specie, emerge inconfutabilmente dalle stesse buste paga predisposte dall'amministrazione appellata.

Dal che discende il diritto dell'appellante di ottenere il pagamento dell'intero credito determinato nella consulenza disposta dal primo giudice, comprese la 13^a e la 14^a oggetto dell'impugnazione incidentale dell'Agenzia sul presupposto che dette voci retributive sarebbero state oggetto di domanda nuova, come tale inammissibile.



In realtà, il ricorrente nel giudizio di primo grado ha formulato le seguenti conclusioni: *“condannare per l’effetto del riconoscimento del superiore inquadramento, l’agenzia al pagamento di tutte le differenze contributive, retributive dovute per le differenze tra il livello attribuito e quello effettivamente spettante in relazione alle mansioni svolte e non corrisposte, nella misura che verrà determinata in corso di causa o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche per il periodo successivo...”*

Dunque benchè il Manenti abbia precisato che il proprio credito *“allo stato, è stata determinata in € 17.819,82”* senza indicare anche la 13^a e la 14^a, egli ha espressamente richiesto il pagamento di *“tutte”* le differenze retributive spettanti, maturate per differenza tra quanto percepito e quanto dovuto per lo svolgimento delle mansioni superiori: in altre parole, egli ha invocato quale pregiudizio del comportamento dell’Appellata, la differenza di trattamento economico e contributivo tra quanto riconosciuto e quanto dovuto riguardo a *“tutte le differenze”* sì da ritenere ricompresi anche gli istituti indiretti quali 13^a e 14^a.

L’accoglimento dell’appello principale assorbe il secondo motivo dell’appello incidentale relativo alla disposta compensazione delle spese che, nello specifico, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio che ha visto rigettata la conclusione principale dell’appellante.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE

Definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’appello proposto da Mario Filippo Manenti avverso la sentenza n. 121/2021 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con l’Agenzia Forestas, in persona del legale rappresentante, della quale rigetta l’appello incidentale;

per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, condanna l’appellata al pagamento all’appellante dell’importo di € 8.923,30, oltre accessori come riconosciuti dal Tribunale

dichiara compensate per metà le spese dell’intero giudizio e condanna l’appellata alla rifusione della restante metà a favore dell’avv.to Pilatu, antistatario, che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 1.300,00 per compensi, oltre accessori e spese generali; pone le spese della ctu definitivamente a carico dell’appellata; quanto al presente grado in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello.



Giorni 30 per la motivazione

Sassari il 25.9.2024.

Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone

